

REGOLAMENTO (CEE) N. 1639/93 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1993

recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 de Consiglio
riguardo alla cessazione della bananicoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica comune ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che, a causa della situazione particolarmente sfavorevole per la coltivazione delle banane riscontrata in alcune regioni produttrici della Comunità, il regolamento (CEE) n. 404/93 ha previsto un premio per la cessazione della bananicoltura ;

considerando che è necessario definire le modalità di applicazione del regime di premio e, in primo luogo, precisare le indicazioni che devono figurare nella domanda di premio di estirpazione e prevedere la verifica dell'esattezza delle medesime ;

considerando che, per garantire l'efficienza del regime, è indispensabile che l'imprenditore che richiede il premio e gli eventuali successivi proprietari o imprenditori s'impegnino a rinunciare a ripiantare banane sulle superfici oggetto della domanda di premio, per un congruo periodo ; che il richiedente il premio deve altresì impegnarsi a non ampliare le superfici piantate a banana su particelle diverse da quelle per le quali richiede il premio ;

considerando che, per evitare il rischio che le piante estirpate vengano ripiantate, è opportuno prescrivere l'obbligo di renderle inadatte a tale utilizzazione ;

considerando che è necessario che le competenti autorità nazionali adottino tutte le necessarie misure di controllo per far rispettare gli obblighi del richiedente e in particolare, prima del versamento del premio, per accertare che l'estirpazione sia effettivamente avvenuta conformemente alla normativa comunitaria ; che occorre altresì effettuare controlli periodici dopo l'estirpazione, onde verificare il rispetto degli impegni di rinuncia al reimpianto ;

considerando che, per la conversione in moneta nazionale dell'importo del premio, è opportuno avvalersi del tasso di

conversione agricolo in vigore il primo giorno dell'anno in cui è effettuata l'estirpazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La domanda del premio per la cessazione della bananicoltura, di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 404/93, è presentata alle autorità competenti degli Stati membri prima dell'inizio delle operazioni di estirpazione :

- per il 1993, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto,
- per il 1994, nel corso del mese di gennaio.

2. La domanda reca almeno le informazioni seguenti :

- a) il nome e l'indirizzo del richiedente ;
- b) eventualmente, la denominazione e l'indirizzo dell'azienda interessata ;
- c) la superficie totale del bananeto coltivato dal produttore ;
- d) i dati necessari all'identificazione della particella da estirpare e per la quale sia richiesto il premio, la superficie totale piantata, il numero di banani per ettaro e le varietà ;
- e) il termine entro il quale il richiedente si impegna a effettuare le operazioni d'estirpazione per ciascun bananeto o particella di bananeto di cui trattasi. Tale termine non può superare la fine del quinto mese successivo al mese della notificazione dell'accettazione della domanda, di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

3. La domanda è corredata :

- di un impegno scritto del richiedente con cui egli rinuncia ad effettuare, per vent'anni dalla fine dell'estirpazione, nuovi impianti di banane nelle particelle estirpate e a estendere le superfici della sua azienda piantate a banane ;
- di una dichiarazione scritta, eventualmente nei modi stabiliti dalla normativa nazionale, con cui il proprietario o i proprietari delle particelle piantate a banane esprimono il proprio accordo sull'estirpazione e si

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.